

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 292**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'Atto del Governo n. 292, preso atto del testo originario del provvedimento presentato dal Governo, preso atto del dibattito svoltosi nella Commissione bicamerale per il federalismo fiscale e degli emendamenti ivi esaminati e votati, preso atto altresì delle proposte di parere avanzate dai due relatori Presidente La Loggia e senatore Barbolini,

preso atto del fatto che l'Atto del Governo n. 292 disegna una procedura tale da assicurare la neutralità finanziaria del provvedimento garantendo il volume di risorse di spettanza comunale a legislazione vigente e che in base alla citata proposta di parere le quote e le aliquote dei tributi assegnati ai comuni non sono più rinviate ad atti successivi, ma vengono definite nel presente provvedimento, introducendo un meccanismo di verifica sui dati di consuntivo per i primi due esercizi di applicazione, il che nel suo complesso rappresenta un quadro normativo organico,

preso atto che tra i criteri di ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio non compare quello del superamento del riferimento alla spesa storica che la legge delega n. 42 del 1999 vuole sia superato compiutamente in 5 anni, sembrando dunque necessario che questo criterio sia esplicitamente richiamato e combinato con quello della quota capitaria e della ubicazione degli immobili, fa presente quanto segue:

per quanto riguarda il periodo transitorio, l'Atto del Governo n. 292 correttamente prevede un periodo di transizione verso la nuova finanza comunale mediante la puntuale identificazione delle basi imponibili devolute ai Comuni. Nella citata proposta di parere la composizione delle imposte devolute consente di non dover ricorrere alla compartecipazione dello Stato ai tributi locali, il che rappresenta coerentemente una caratteristica di un assetto autenticamente federale; inoltre, al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica e di assicurare ai comuni un ammontare di risorse pari ai trasferimenti soppressi, la quota della cedolare può essere rideterminata sulla base dei dati definitivi, il che ugualmente concretizza un meccanismo che si può ritenere al momento sufficientemente flessibile; ciò oltretutto è finalizzato a garantire agli enti territoriali il volume di risorse corrispondente ai trasferimenti fiscalizzati, il che ugualmente rappresenta un quadro finanziario di fondo improntato ad una ragionevole certezza.

Per quanto riguarda il periodo a regime, premesso che nell'Atto del Governo n. 292 il sistema – coerentemente con i principi di delega – risulta basato su imposte sul possesso e sul trasferimento di immobili, non-

ché sulla cedolare sulle locazioni, si sottolinea che nella richiamata proposta di parere l'introduzione di una compartecipazione all'Irpef e la facoltà di variare la composizione delle fonti di finanziamento (in particolare la compartecipazione Irpef può essere sostituita con il riordino dell'aliquota dell'addizionale comunale ovvero con quote aggiuntive di cedolare sulle locazioni) nel complesso rappresentano un quadro che riesce a conciliare diversi obiettivi, tra cui certezza delle risorse e flessibilità decisionale. Tale aspetto è confermato dalla possibilità di modifica dell'aliquota dell'IMU con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che consente di determinare periodicamente il volume delle risorse a disposizione dell'intero comparto dei comuni, potendo così essa diventare lo strumento con cui gli enti vengono coinvolti negli eventuali percorsi di consolidamento della finanza pubblica. In particolare, la possibilità di variare l'aliquota dell'IMU può contribuire a realizzare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, anche se nel corso del tempo occorrerà pensare a una programmazione di medio-lungo periodo nelle decisioni di bilancio delle autonomie locali.

Esprime pertanto parere favorevole alla proposta contenuta nel parere avanzata dal Presidente La Loggia in esito alle votazioni conclusesi nella seduta del 2 febbraio 2011, a condizione che venga espunto il comma 2 dell'articolo 7-bis di cui alla ripetuta proposta di parere, perché trattasi di materia su cui da un lato la legge di contabilità n. 196 del 2009 ha deciso diversamente e dall'altro è opportuno che la relativa decisione venga assunta in altra sede, che è quella, appunto, della modifica in corso di esame al momento presso la Camera dei deputati della predetta legge di contabilità.

Va inoltre sottolineato che la sede di un decreto legislativo viene usata per definire limiti di spesa per i comuni – il limite massimo di pressione fiscale, combinato per differenza con la definizione del saldo programmatico – senza che le regole del patto di stabilità interno risultino per intanto rese stabili e durature nel tempo.

Tenuto poi conto del fatto che l'inserimento dell'Irpef tra le principali fonti di finanziamento dei comuni rischia di comportare la differenziazione delle risorse pro-capite a disposizione dei singoli enti in base al grado di sviluppo economico dei territori di appartenenza, e che sia l'Atto del Governo n. 292 sia la richiamata proposta di parere rinviano ad altro provvedimento la definizione delle fonti di alimentazione e dell'entità del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge n. 42 del 2009, esprime altresì l'auspicio che, sin dall'inizio del periodo a regime, venga introdotto un modello perequativo che tenga conto anche delle differenze di sviluppo e di capacità fiscale tra le diverse aree del paese, e fa presente che sarebbe opportuno chiarire i meccanismi di funzionamento nel triennio del fondo sperimentale di riequilibrio, fino alla determinazione dei fabbisogni standard, in maniera che non vi siano ripercussioni negative di rilievo sulla finanza dei singoli comuni. Comunque la Commissione valuta positivamente l'eventuale ipotesi di prevedere la compartecipazione all'IVA in sostituzione di quella all'Irpef, in misura fi-

nanziariamente equivalente, assumendo a riferimento il territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo.

Esprime infine l'ulteriore auspicio che, nell'ambito dei decreti legislativi correttivi e integrativi che, dovranno provvedere al riordino dell'imposta di scopo e dei prelievi relativi ai servizi comunali, si tenga conto delle funzioni demandate ai Comuni dal decreto legislativo n. 85 del 2010, in materia di federalismo demaniale, che ha disposto l'attribuzione e il trasferimento di beni patrimoniali agli enti locali, e si effettui una ulteriore riflessione per quanto riguarda le agevolazioni in materia di canoni concordati.